

N. R.G. 5543/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nell'opposizione a precetto ex art. 615 co.1 c.p.c. iscritta al n. r.g. 5543/2023 promossa da:

„ nato a „
ivi residente in Via Stelvio 49, rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Ventura (C.F. VNTKTA72B66C933E) del foro di Como e dall'Avv. Mirko Ventura (C.F. VNTMRK75C12C933D) del foro di Milano, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in 22063 Cantù (CO), Via Giovanni da Cermenate 97;

-attore opponente-

nei confronti di:

IFIS NPL INVESTING S.P.A. (C.F. 04494710272 e P. IVA 04570150278), in persona del legale

-convenuta opposta-

CONCLUSIONI

Per parte attrice (come da foglio di pc depositato il 15.7.2024):

*“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE*

- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed

incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria e della mandataria e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e la caducazione degli dell'atto di precetto per cui è causa;

IN VIA PRINCIPALE

- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicazione di un tasso ultra-soglia usura ai sensi dell'art. 644 c.p., della legge 108/96, della legge 2/2009 e l'illegittimità degli interessi debitori a saggio ultralegale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 T.U.B. nel contratto di apertura di credito rotativa (revolving) (per l'omessa indicazione del tasso complessivo) e nel contratto di finanziamento in oggetto (per l'applicazione di un regime finanziario indeterminato che non prevede l'espressa pattuizione della capitalizzazione composta e per la discrasia nella pattuizione del tasso d'interesse) e, per l'effetto di tutto quanto sopra, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e la caducazione degli dell'atto di precetto per cui è causa, previa concessione di un termine per l'introduzione del giudizio di opposizione tardiva, come previsto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 9479/2023;

-Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare, l'illegittimità delle clausole vessatorie per le ragioni descritte in atti, in riferimento al contratto di apertura di credito rotativo (revolving) ed al contratto di finanziamento in oggetto e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e la caducazione degli dell'atto di precetto per cui è causa;

-Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale aggravata della parte opposta che, pur essendo consapevole della scorrettezza contrattuale della concessionaria, ha azionato il credito e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e la caducazione degli dell'atto di precetto per cui è causa e condannare la medesima alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c

In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarata anticipazione.

Salvis iuribus.

IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia il sig. G.I.:

1) disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla documentazione bancaria non consegnata neppure dopo la richiesta ex art. 119 T.U.B.: - i DOCUMENTI DI SINTESI e FOGLI INFORMATIVI

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto

-2-

relativi ai rapporto bancario in questione; - tutti gli ESTRATTI CONTO MENSILI E SCALARI TRIMESTRALI relativi al rapporto bancario in questione (dalla data di apertura fino all'ultima contabile disponibile e/o chiusura); il documento denominato IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo), la bozza del contratto e le informazioni e/o chiarimenti in relazione al finanziamento in questione, ai sensi dell'art. 124 T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - le informazioni acquisite dal Cliente nella valutazione del merito creditizio, in relazione al finanziamento in questione, ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - del CONTRATTO e PIANO DI AMMORTAMENTO (originari ed aggiornati) del finanziamento in questione; - delle QUIETANZE di pagamento delle rate e/o dei RENDICONTI annui del finanziamento in questione; - dei DOCUMENTI DI SINTESI e FOGLI INFORMATIVI relativi al finanziamento in questione; - della POLIZZA ASSICURATIVA collegata al finanziamento in questione; - degli ESTRATTI CONTO relativi al conto corrente dove è stato pagato il finanziamento in questione; - la DICHIARAZIONE DI CONSENSO, DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE e DELLA DICHIARAZIONE DI ANTIRICICLAGGIO firmata dall'opponente.

2) la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sui documenti contabili prodotti in atti e su quelli successivi che il nominando C.T.U. dovrà richiedere relativi al finanziamento de quo volta a:

QUANTO ALL'USURA OGGETTIVA IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO DEL 4.1.1997:

- verificare il superamento del tasso soglia del TAEG pattuito nel contratto in questione considerando la polizza assicurativa a quale competente di calcolo del tasso complessivo;

- verificare che il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fanno parte il rapporto di causa è pari al 16,18% aumentato della metà%;

- verificare che i sopra descritti ricalcoli determinano un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, supera la soglia usura.

- ricalcolare il saldo a credito del mutuatario, in virtù dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. a causa dell'usura pattizia rilevata.

2. QUANTO ALL'INDETERMINATEZZA DEL TASSO CONTRATTUALMENTE PATTUITO IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO DEL 4.1.1997:

- verificare che l'importo finanziato di Lire 4.000.000 da corrispondere in n. 12 rate a cadenza mensile è stato erogato in regime di capitalizzazione composta e che lo stesso non è stato correttamente pattuito tra le parti;

- verificare che l'applicazione del regime composto genera una differenza tra i pagamenti effettuati con la conservazione di codesta capitalizzazione e quelli che avrebbero dovuto essere effettuati in regime semplice a titolo di interessi anatocistici;

- verificare il contratto iniziale riporta il TEAG differente da quello effettivamente applicato nel corso degli anni;

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto

-3-

-ricalcolare il saldo a debito del mutuatario, in virtù dell'applicazione dell'art. 117 T.U.B. a causa dell'indeterminatezza o indeterminabilità rilevata;

-ricalcolare l'ammontare degli interessi pagati dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso ex art. 117 T.U.B..

3) la richiesta di escussione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

1. Vero che Agos Ducato S.p.A. proponeva il finanziamento di causa e faceva sottoscrivere il contratto del 4.1.1997;

2. Vero che prima della stipula del contratto non veniva sottoposto al Sig. Forti la duplice alternativa del piano di ammortamento con capitalizzazione semplice (meno costosa) e con capitalizzazione composta (più costosa);

2. Vero che il finanziamento di cui al capitolo 1 veniva erogato per acquistare autocaravan;

3. Vero che il documento consegnato veniva fatto firmare al Sig. Spolverato con la presentazione del solo punto firma;

4. Vero che il funzionario incaricato ometteva la lettura delle clausole vessatorie;

5. Vero che il funzionario incaricato ometteva la lettura delle clausole relative alla determinazione degli interessi, oneri e competenze.

Si indicano come testi: - sui capitoli da 1 a 5 il legale rappresentante di Agos Ducato S.p.A."

Per parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta del 12.07.2023):

"Voglia codesto Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così provvedere:

1) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in opposizione tardiva per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 650 c.p.c.;

2) sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in opposizione tardiva poiché le eccezioni mosse da controparte non riguardano profili di abusività delle clausole contrattuali e per le ulteriori ragioni esposte;

3) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo in quanto inammissibile e/o infondata, per insussistenza dei relativi presupposti;

4) in via principale nel merito, (i) rigettare le domande proposte dal sig. Forti Domenico nei confronti della Banca, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;

5) in via istruttoria, rigettare le richieste istruttorie di parte attrice e, solo ove ammesse le prove testimoniali, si chiede di essere ammessi alla prova contraria;

6) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento in favore della Banca convenuta delle spese di giudizio."

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Svolgimento del processo.

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto

-4-

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 18.7.2024 DOMENICO FORTI ha opposto il precetto notificatogli da IFIS NPL SERVICING S.p.A., quale mandataria di IFIS NPL INVESTING S.p.A., in forza di D.I. n. 1159/2022, dichiarato definitivo il 28/09/2022, emesso in favore della precedente cessionaria MB Credit Solutions S.p.A., ed ha chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo per i seguenti motivi, da accertarsi nel merito:

1. difetto di legittimazione attiva in capo a IFIS NPL INVESTING S.p.A. per mancata prova delle cessioni intervenute tra AGOS DUCATO S.p.A. (prima cessione) e MBCredit Solutions S.p.A., riconosciuta creditrice nel decreto ingiuntivo n. 1159/2022, nonché tra MBCredit Solutions S.p.A. e l'odierna opposta (seconda cessione);
2. difetto di legittimazione attiva in capo alla mandataria IFIS NPL SERVICING S.p.A., con riferimento alla scissione societaria e all'inclusione del credito azionato nell'ambito di tale scissione e all'invalidità per indeterminatezza dell'oggetto della procura speciale per la riscossione del credito;
3. la nullità del titolo esecutivo e del precetto per carenza di prova scritta e incertezza nell'*an* e nel *quantum* del credito azionato:
 - a) per difetto di allegazione della documentazione contrattuale, costituita da tutti gli estratti conto trimestrali dalla data di apertura del conto corrente fino alla decadenza dal beneficio del termine, tutti i fogli informativi ed i documenti di sintesi;
 - b) per illegittimità delle somme addebitate a titolo di interessi, in ragione dell'usurarietà del TAN e dell'omesso inserimento dei costi assicurativi nel calcolo del TAE, e dell'applicazione di interessi ultralegali in forza di clausola carente di determinatezza, per omessa indicazione nel contratto del TAE;
 - c) per nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi in ragione della mancata allegazione del piano di ammortamento e dell'assenza di indicazione della tipologia di piano finanziario adottato.

In relazione a tali censure la parte ha chiesto concedersi termine per l'introduzione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dei principi di diritto enunciati nella sentenza di legittimità n. 9479 del 2023, con domanda di restituzione degli interessi pagati oltre al risarcimento del danno.

4. la nullità del titolo esecutivo in ragione della asserita mancanza di valida sottoscrizione del contratto di carta di credito *revolving*, per le ragioni illustrate a pag. 19 e 20, e del contratto di finanziamento nella sua globalità, in ragione della tecnica redazionale illegittima impiegata, consistente nel richiamo complessivo di tutte le condizioni generali, incluse quelle vessatorie ("n. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18") a fondo pagina in carattere non leggibile. Anche in relazione a tali censure la parte ha chiesto concedersi termine per l'introduzione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dei principi di diritto enunciati nella

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto



sentenza di legittimità n. 9479 del 2023, con domanda di restituzione degli interessi pagati oltre al risarcimento del danno.

Con rituale comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 settembre 2023 si è costituita in giudizio IFIS NPL SERVICING S.p.A., quale mandataria di IFIS NPL INVESTING S.p.A. ed ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per i seguenti motivi:

- l'inammissibilità e tardività dell'opposizione svolta in punto di clausole abusive, in ragione del tenore delle contestazioni, non tutte involgenti clausole abusive nel rapporto con il consumatore;
- l'inammissibilità della contestazione relativa all'assenza di legittimazione attiva rispetto alla prima cessione, in forza del giudicato, e l'infondatezza della contestata assenza di legittimazione relativamente alla seconda cessione, per effetto dell'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge in Gazzetta Ufficiale (doc. 3) e del deposito della comunicazione inviata al sig. Forti Domenico, ai sensi dell'art. 1264 c.c., dalla cessionaria ed anche dalla cedente MB CREDIT SOLUTION S.P.A., nella quale si menziona l'avvenuta cessione del credito ingiunto il 16.01.2023, regolarmente ricevuta dall'odierno attore in data 25.01.2023 (doc. 2);
- la genericità dell'eccezione relativa al rapporto di mandato e in ogni caso la sua infondatezza come emergerebbe dalle visure camerali prodotte, da cui sarebbe possibile evincere i poteri affidati alla procuratrice generale a IFIS NPL Servicing S.p.A. (già Gemini S.p.A.), tra cui quelli legati al recupero dei crediti;
- l'assoluta irrilevanza della consulenza di parte depositata da parte attrice e l'inammissibilità della richiesta di ctu contabile perché esplorativa.

Con ordinanza riservata del 21 novembre 2023 il Giudice allora titolare del procedimento ha ritenuto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, in considerazione della sussistenza del *fumus* di fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale della creditrice opposta e, con decisione avente contenuto sostanziale di sentenza parziale, ha assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio di opposizione tardiva relativamente alle contestazioni individuate come segue:

- *“le contestazioni riportate nel punto 5 dell'atto di citazione”*;
- *“nonché quelle afferenti l'asserita applicazione di un tasso usurario (punto 4,a)”*.

Con ordinanza riservata del 16 maggio 2024 sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata per la celebrazione dell'udienza finale, tenuta da questo Giudice in data 17 ottobre 2024.

Si dà atto che la presente sentenza viene depositata in data 16 novembre 2024, nel rispetto del termine di deposito.

2. La delimitazione del thema decidendum.

Va preliminarmente osservato che con pronuncia n. 9479/2023, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che, nel caso in cui il debitore consumatore proponga, in sede di opposizione a precetto, doglianze volte ad elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto

-6-



professionista, in mancanza di vaglio sulle stesse da parte del giudice del monitorio, “*il giudice adito riqualificherà l’opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a quaranta giorni per la riassunzione*”, in modo da consentire il rispetto dell’art. 7, par. 1, Dir. 93/13/CEE (in ragione del 24 Considerando).

Ebbene, va anzitutto rilevato che la qualità di consumatore del debitore opponente non è mai stata oggetto di contestazione da parte della creditrice opposta, pertanto può ritenersi provata.

Si rileva altresì la sussistenza di prova documentale del fatto che il decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo non contiene valutazione espressa in ordine alla qualità della parte e all’esistenza di clausole abusive in conformità agli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo (doc. 1 att.).

Pacifica dunque l’esistenza del dovere di dare corso alla *translatio iudicii* in tale giudizio.

In ordine alle relative modalità, occorre preliminarmente osservare che nel caso della presente opposizione convivono domande esposte come motivi di opposizione all’esecuzione (carenza di legittimazione attiva della cessionaria e della mandataria, difetto di certezza del credito per assenza della documentazione contrattuale punto 3 a)) e domande esposte dalla parte come motivi di opposizione tardiva (punti 3 b) e c) e 4), perché tese a far valere la nullità di clausole poste in violazione del diritto dei consumatori, in punto di clausole abusive, ovvero di normativa a tutela del credito al consumo.

Evidentemente, nel caso di domanda integrante opposizione tardiva consumeristica cumulata con altre di competenza del giudice dell’opposizione a precetto, spetta al giudice di quest’ultima far transitare direttamente la causa alla fase decisoria, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, al fine di esprimersi puntualmente in ordine alla separazione delle cause e alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del termine, con conseguente emissione di sentenza definitiva parziale sulla questione.

Nel caso di specie il provvedimento idoneo a definire parzialmente il presente giudizio è stato adottato invece in sede di sospensiva, senza provvedimento di separazione.

Tale provvedimento, dunque, non assume, ad avviso di questo Giudice, valenza definitiva in punto di delimitazione delle cause assoggettabili alla separazione.

Quanto all’estensione dunque della separazione può dunque qui pronunciarsi con efficacia di giudicato.

Ebbene, si ritiene che il termine sia stato correttamente concesso relativamente alle domande di cui ai punti 3 b) con speciale riferimento all’usurarietà del tasso, e 4 della citazione, come innanzi riassunta, con ambito maggiormente ristretto rispetto a quanto richiesto dalla parte nelle conclusioni e nel corpo della citazione.

Non può, invero, sostenersi l’ammissibilità dell’opposizione tardiva per consentire il cedimento del giudicato oltre le fattispecie puntualmente individuate dalla Corte di Giustizia nelle quattro coeve pronunce del 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) (“*Le strette coordinate della pronuncia da*

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto

-7-



adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale." Cass. civile sez. un., 06/04/2023, (ud. 07/02/2023, dep. 06/04/2023), n.9479).

Il fatto che la parte attrice abbia introdotto il giudizio di opposizione tardiva, includendo tutte le domande qui proposte (tanto quelle che esulano dalla cognizione del giudice dell'opposizione tardiva perché afferenti la cessione del credito successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, quanto quelle esplicitamente volte a sollevare una nullità del contratto per violazione della direttiva 93/13/CEE, quanto quelle volte a sollevare una nullità del contratto per violazione delle norme del T.U.B. in materia di credito al consumo) (cfr. citazione depositata il 24 .1.2024), sarà debitamente valutato dal giudice competente.

Rimangono dunque in questa sede da valutare le domande di cui ai motivi 1, 2, 3 a), b) per la parte relativa all'indeterminatezza, c).

3. Sulla parziale fondatezza del primo motivo di opposizione.

Va premesso che la questione afferente la titolarità in capo ad MB SOLUTIONS del diritto ceduto per effetto di cessione da AGOS DUCATO SPA è coperta dal giudicato in forza dell'art. 2909 cod. civ., ovvero dalla cd. preclusione *pro iudicato*.

Il rimedio dell'opposizione tardiva nella fattispecie delineata da Cass. Sez. U. n. 9479 del 06/04/2023 consente, infatti, la cedevolezza del giudicato soltanto per la garanzia di effettività della disciplina comunitaria in ordine alla tutela delle clausole abusive.

Con riferimento invece alla prova della legittimazione sostanziale di IFIS NPL INVESTING, a fronte della precisa contestazione da parte del debitore ceduto, ritiene il Tribunale che l'opposta non abbia fornito la prova dell'effettivo trasferimento della titolarità del credito da parte della cedente MB SOLUTIONS, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del cessionario.

Al fine di fornire la prova della cessione del credito la giurisprudenza di legittimità ha affermato, nel coevo settore delle cessioni ex art. 58 t.u.b., che *"In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.*

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto
-8-



dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n.17944).

Nel caso di specie, a fronte della puntuale contestazione dell'opponente in ordine alla precisa inclusione del credito ceduto nell'ambito anche della seconda cessione, **l'opposta non ha fornito sufficiente dimostrazione della propria qualità di creditrice.**

In particolare, a prova dell'inclusione del credito ceduto nella seconda operazione di cessione, risulta depositato:

- 1) il contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, stipulato il 4 gennaio 1997 al prezzo di lire un milione e trentacinque mila, dal debitore con Agos Service s.p.a., costituente in tesi titolo del credito ceduto (doc. 1);
- 2) la comunicazione di avvenuta cessione del credito di € 8.648,82 (“per un ammontare complessivo”) con codice identificativo cliente n. 6439576 sottoscritta dal direttore generale di Ifis NPL Servicing S.p.A., la cui procura alla riscossione è parimenti contestata dalla parte debitrice, ricevuta dal debitore il 25.1.2023 (doc. 2); secondo la creditrice opposta tale comunicazione sarebbe riferibile anche alla cedente MBCREDIT SOLUTION SPA;
- 3) la Gazzetta ufficiale n. 149 del 24.12.2022 (doc. 3) nella quale si dà atto a pagina 25 e ss. della stipula del contratto di cessione tra Ifis Npl Investing S.p.A. e MBCredit Solutions S.p.A il 13 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 58 del TUB (il Contratto di Cessione), con efficacia economica dal 30 novembre 2022 (la Data di Riferimento) ed efficacia giuridica a partire dal 13 dicembre 2022, avente ad oggetto i crediti per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto alla Data di Riferimento in base al relativo contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziari che alla Data di Riferimento, o alla diversa data specificata, soddisfacevano in via cumulativa i seguenti criteri:
 - (a) crediti la cui complessiva esposizione debitoria alla Data di Riferimento non era superiore a Euro 286.000,00 (duecentottantaseimila//00), con riferimento all'esposizione complessiva nei confronti del singolo Debitore Ceduto;



(b) crediti che traggano origine, alternativamente, da (i) rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi; (ii) rapporti di credito personale; (iii) finanziamenti non garantiti; (iv) aperture di credito; (v) carte di credito; (vi) leasing; (vii) cessioni del quinto dello stipendio o pensione; (viii) delegazioni di pagamento;

(c) crediti denominati in euro o in lire;

(d) crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana; e

(e) crediti indicati nella lista denominata "Lista Amaltea" e depositata in data 12 dicembre 2022 presso il notaio Vincenzo Gunnella, con studio in via Masaccio n. 187, 50132 Firenze;

ad esclusione dei crediti rientranti in almeno una delle seguenti categorie:

(a) crediti in relazione ai quali alla Data di Riferimento sussistano (i) procedimenti penali pendenti nei confronti della Cedente e dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (ii) procedimenti civili intentati dai Debitori Ceduti nei confronti della Cedente in relazione ai Crediti, ad esclusione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa della Cedente, ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero giudiziale della Cedente;

(b) crediti derivanti da contratti stipulati da Santa Barbara S.p.A..

- 4) diffida indirizzata al debitore da MBCREDIT SOLUTION SPA datata 15.6.2021 in cui si richiede il pagamento del credito di € 8.390,60 ("per capitale interessi e spese" doc. 4), contratto n. 06439576, di cui non vi è prova di spedizione (oltre alla Gazzetta Ufficiale con pubblicazione dell'avviso della cessione da Agos Ducato S.p.A. a MBCredit Solution s.p.a., doc. 5).

Anzitutto deve osservarsi che l'avviso è stato pubblicato su istanza della sola IFIS NPL INVESTING e non anche congiuntamente della cedente. In secondo luogo va rilevato che i criteri identificativi dei crediti ceduti hanno valore cumulativo, mentre IFIS NPL INVESTING non ha allegato e tantomeno provato, a fronte della contestazione, l'inclusione del credito ceduto nell'ambito della cd. "Lista Amaltea", ultimo requisito indicato. Ne deriva che l'assunta sufficiente specificità dei criteri identificativi comunicati in Gazzetta Ufficiale risulta disallineata dalla fattispecie concreta, la quale si attaglia alle caratteristiche di cui ai criteri da a) a d), ma non anche a quello di cui alla lettera e).

In secondo luogo, la dichiarazione prodotta quale doc. 2 è sottoscritta unicamente da dirigente della mandataria della creditrice e, poiché contiene affermazione di un fatto a sé favorevole, non ha alcun valore probatorio. La semplice intestazione del documento a MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. non è idonea a dimostrare la paternità della dichiarazione in capo anche a quest'ultima.

In terzo luogo, la diffida prodotta quale doc. 4, datata 15.6.2021, senza prova di spedizione, di provenienza della asserita cedente per effetto di procura alle liti non prodotta -è in atti unicamente la procura successiva allegata al decreto ingiuntivo-, non esplica alcuna rilevanza probatoria in ordine alla inclusione del credito nel perimetro del contratto di cessione stipulato l'anno successivo. Né rileva la mera coincidenza di un codice identificativo numerico e l'approssimativa coincidenza dell'importo del credito ceduto nell'ambito delle due comunicazioni della cedente e della cessionaria (docc. 4 e 2) per

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto

-10-



inferire il certo trasferimento della posizione creditoria. Infatti le missive non identificano univocamente il titolo del credito, ossia il contratto fonte dell'obbligazione, e, in ogni caso, la missiva della cedente, essendo anteriore alla cessione, nulla dimostra in ordine al trasferimento successivo.

In tale contesto, l'unico elemento indiziante l'effettività della inclusione del credito ceduto nell'ambito della cessione in favore di IFIS NPL INVESTING, è costituito dalla produzione di copia fotostatica del contratto di finanziamento del 1997.

Ritiene il Tribunale che tale elemento sia insufficiente.

Infatti, da un lato la creditrice non allega tutti gli altri documenti probatori del credito ceduto, tra i quali, in particolare, il possesso del titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale telematico né la produce. D'altra parte, il possesso di una copia fotostatica del contratto non è elemento che consente di dimostrare in modo univoco che la disponibilità del titolo esecutivo e degli altri elementi comprovanti il credito fatto valere in capo alla cessionaria discendano dall'allegata cessione.

Da ciò consegue la parziale fondatezza del primo motivo di opposizione e per l'effetto la dichiarazione di nullità del precetto notificato (doc. 2).

4. Assorbimento delle ulteriori questioni.

In ragione della fondatezza del primo motivo l'esame delle successive censure è assorbito.

5. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza, prevalente, e perciò debbono essere poste interamente a carico della parte convenuta.

Si fa applicazione dei parametri calcolati sullo scaglione applicabile al credito precettato e determinato dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 pubblicato l'8 ottobre 2022 con entrata in vigore dal 23 ottobre 2022, ai valori medi, con la sola eccezione della fase istruttoria liquidata ai minimi per la esiguità dei documenti da esaminare.

**Per questi motivi
il Tribunale di Monza
in composizione monocratica
Terza Sezione Civile**

Definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 18.7.2024 da _____ nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.P.A. e, per essa, quale mandataria, IFIS NPL SERVICING S.P.A., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1. ACCOGLIE l'opposizione a precetto proposta da parte attrice limitatamente al primo motivo di opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto allegato quale doc. 2 da parte attrice;
2. CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 4.237, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.

Così deciso in Monza, il 16 novembre 2023.

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto
-11-



Il Giudice
Caterina Rizzotto

Il Giudice Est.
Caterina Rizzotto
-12-

